



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



RIFORMA DELLO SPORT – COSA CAMBIA DAL 01/07/2023

A partire dal 1° luglio 2023 la maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dovrà cambiare i relativi statuti, i quali dovranno prevedere **espressamente** che le attività sportive vengano **svolte in via principale o prevalente**. Inoltre, dovranno prevedere l'esercizio di attività secondarie. **Il mancato adeguamento farà perdere la qualifica di società sportive, con la conseguente decadenza da tutte le agevolazioni fiscali.**

Le novità introdotte dal decreto sono particolarmente rilevanti per il modo sportivo, interessando soprattutto:

- **l'inquadramento civilistico degli enti sportivi professionistici e dilettantistici**
- **la nuova disciplina del lavoro sportivo, anche sotto il profilo tributario**

A fronte di ciò, gli enti sono tenuti ad adeguare alla nuova disciplina:

- i propri statuti
- i rapporti che intrattengono con le diverse figure professionali che lavorano o collaborano con l'ente

SOGGETTI INTERESSATI

Il lavoratore sportivo sarà colui che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo e potrà assumere, in relazione alle modalità di svolgimento del rapporto, **natura subordinata, autonoma (P.IVA) o di co.co.co.**

Sono interessati dalla Riforma dello Sport: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici. Si definisce un lavoratore sportivo ogni tesserato, che svolge verso un corrispettivo, le **mansioni** rientranti tra quelle **necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Tutte le figure di lavoratori

escluse dalla norma di riforma dello Sport e dalle delibere federali dovranno essere inquadrare secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).

COMPENSI AGLI SPORTIVI

Normativa previgente - fino al 30/06/2023

Tassazione Irpef

- Importo fino € 10.000: esenti da tassazione
- Importo da € 10.000 ad € 30.658,28: ritenuta a titolo d'imposta 23%
- Importo eccedente € 30.658,28: ritenuta a titolo d'acconto 23%

Contribuzione Inps

No contribuzione Inps

Nuova normativa - dal 01.07.2023

Tassazione Irpef

- Importo fino € 15.000: esenti da tassazione
- Importo eccedente € 15.000: ritenuta a titolo d'acconto 23%

Contribuzione Inps

- Importo fino € 5.000: esenti da contribuzione
- Importo eccedente € 5.000: imponibile Inps - gestione separata 24/25% (con aliquota ridotta nel limite del 50% imponibile contributivo fino al 31.12.2027)

ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI - Termine ultimo: 31.12.2023

Tutti gli statuti delle ASD e SSD dovranno essere ora adeguati alle nuove disposizioni per non rischiare di essere cancellate dal Registro nazionale delle attività sportive (RAS1) e **perdere, di conseguenza, molte delle agevolazioni** legate allo status di ente sportivo dilettantistico.

Le principali novità sui contenuti degli statuti degli enti sportivi dilettantistici, rispetto alle previsioni della precedente legge n. 289/2002, previsti dal D.Lgs. n. 36/2021 sono:

- l'oggetto sociale deve essere indicato con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, salvo che per gli ETS sportivi dilettantistici;
- deve essere espressamente prevista, e in difetto non potranno in alcun modo essere esercitate, la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali (sponsorizzazioni, noleggio/vendita attrezzature, ecc)
- viene rinforzato il regime dell'incompatibilità, rendendolo più stringente mediante l'estensione a qualsiasi carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS (in quest'ultimo caso a prescindere dalla singola disciplina sportiva)

- rappresentanza legale;
- assenza di fini di lucro;
- norme sull'ordinamento interno;
- obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e delle relative modalità di approvazione da parte degli organi statutari;
- modalità di scioglimento dell'associazione (per quanto riguarda le società si applica la disciplina prevista dal codice civile);
- obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.